



Corte d'Appello di Bologna  
Sezione III civile  
Il Presidente f.f.

dato atto della permanenza della situazione di emergenza per la diffusione del virus "Covid 19" che impone l'adozione di misure precauzionali per evitare che la celebrazione delle udienze civili sia occasione di aggregazione che favorisce il contagio;

visto l'art. 1, comma 1 del dl n. 2/2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

**dispone**

la trattazione cartolare fino alla fine del periodo di emergenza per le cause di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni, fissate di martedì con le seguenti modalità, salva la facoltà per ciascuna delle parti di richiedere la trattazione orale ex art. 221, comma 4 legge n. 77/2020 nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria:

>**quanto alle prime udienze**: il deposito telematico di note scritte (da rubricare come note ex art. 83, 7° co lett.h dl 18/20) contenenti deduzioni e istanze nel termine di giorni 5 prima della data di udienza; il rinvio dell'udienza al fine di salvaguardare il contraddittorio nel caso di deposito tardivo, ma comunque entro le ore 9,30 della data di udienza, ovvero nel caso di costituzione tardiva di una sola delle parti (sempre fino alle 9,30 della data di udienza); il rinvio ex art. 348 cpc o ex art. 309 cpc nel caso di mancato deposito delle note suddette; l'emissione del provvedimento del giudice a partire dalla data di udienza;

>**quanto alle precisazioni delle conclusioni**, il deposito, almeno 5 giorni prima della data dell'udienza, delle note scritte contenenti i fogli di precisazione delle conclusioni (denominate note conclusive ex art. 83, 7° comma lett.h d.l. 18/2020) in modo che la cancelleria possa provvedere tempestivamente all'apertura delle buste contenenti le suddette note, decorrendo dalla data dell'udienza il termine a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice;

dispone che in ogni caso il termine ultimo per il deposito delle note scritte contenenti i fogli di precisazione delle conclusioni, superato il quale la causa verrà rinviata ai sensi dell'articolo 309 c.p.c., è quello delle ore 11,00 della data di udienza (sempre nel suddetto termine, i difensori dovranno comunicare l'intervenuta transazione della causa o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sia sul PCT che mediante utilizzo della posta elettronica del relatore e del presidente);

**dispone**


**la trattazione cartolare anche delle decisioni già fissate ex art. 281 sexies cpc** con termine per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni fino a 15 giorni prima dell'udienza e di un ulteriore termine per repliche, da depositarsi 5 giorni prima dell'udienza già fissata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna e per la pubblicazione sul sito della Corte d'Appello.

Bologna, 15 gennaio 2021.


Il Presidente f.f.

Dott.ssa Anna De Cristofaro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Vincenzo La Ruzia  
*Vincenzo La Ruzia*

CORTE DI APPELLO BOLOGNA  
Depositato  
# 22 GEN 2021  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



*Vincenzo La Ruzia*